

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani, 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261 - Tel. 0423/620123

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

DEI

COMITATI DI QUARTIERE

- Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. del 28/11/2011

SOMMARIO

CAPO I – ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ORGANI DI QUARTIER	RE
Art. 1 – Decentramento comunale	Pag. 3
Art. 2 – Ripartizione del territorio	Pag. 3
Art. 3 – Organi del Comitato di Quartiere	Pag. 4
Art. 4 – Composizione dei Comitati	Pag. 4
Art. 5 – Durata in carica dei Comitati	Pag. 4
CAPO II – ELEZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE	
Art 6 – Elezione dei consiglieri di quartiere	Pag. 5
Art. 7 – Presentazione delle candidature e lista dei candidati	Pag. 5
Art. 8 –Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza	Pag. 5
Art. 9 – Elezione dei Comitati	Pag. 6
Art. 10 – Convalida degli eletti e nomina del Presidente	Pag. 6
CAPO III – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE	
Art. 11– Convocazione – Ordine del giorno	Pag. 7
Art. 12 – Presidente e Segretario delle adunanze	Pag. 7
Art. 13 – La sala delle adunanze	Pag. 7
CAPO IV – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI COMITATI DI QUARTIERE	
Art. 14 – Funzioni del comitato di quartiere	Pag. 8
Art. 15– Locali per gli uffici del comitato di quartiere	Pag. 8
Art. 16– Risorse del comitato	Pag. 8
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	D 0
Art. 17 – Varianti e modifiche al Regolamento	Pag. 9
Art. 18 – Entrata in vigore del Regolamento Art. 19 – Prime elezioni	Pag. 9
	Pag. 9
All. A Suddivisione del territorio Comunale in Quartieri	Pag. 10
(criteri per la delimitazione territoriale dei Quartieri) All. B Stradario anagrafico	Dog 11
All. B Stradario anagrafico	Pag. 11

CAPO I

ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ORGANI DI QUARTIERE

Art. 1 "Decentramento comunale"

Il Comune di Volpago del Montello promuove il decentramento territoriale ai sensi e per le finalità espresse negli artt. 57, 57 ter , 58, 59 dello Statuto Comunale.

Attraverso l'attribuzione di funzioni ai Comitati di Quartiere si prefigge lo scopo di attuare il decentramento e la partecipazione popolare intesi come:

- a) Sviluppo uniforme e complessivo di tutte le zone del Comune mediante azioni ed iniziative differenziate, ricomprese in una programmazione unica riferita all'intero territorio comunale;
- b) Momento reale di effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, di autonomia operativa, di gestione sociale dei servizi, di valorizzazione del volontariato;
- c) Effettivo momento di democrazia di base e trasparenza nella definizione delle scelte e delle decisioni dirette allo sviluppo del Comune e per la successiva verifica della loro gestione.

Art. 2 "Ripartizione del territorio"

Il territorio comunale è articolato in quattro frazioni: Volpago del Montello, Venegazzù, Selva del Montello e Santa Maria della Vittoria.

La delimitazione territoriale delle Frazioni corrisponde alle seguenti denominazioni e zone:

1°: VOLPAGO DEL MONTELLO: CAPOLUOGO

2°: VENEGAZZU'

3°: SELVA DEL MONTELLO

4°: SANTA MARIA DELLE VITTORIA

alle quali corrispondono le vie, come indicato nell'Allegato B].

Art. 3 "Organi del Comitato di Quartiere"

Sono organi dei singoli comitati del Quartiere:

- a) il Comitato;
- b) il Presidente;

Art. 4 "Composizione dei Comitati"

Il numero dei componenti dei Comitati di Quartiere di questo Comune viene stabilito in n. 7 consiglieri.

Art. 5 "Durata in carica dei Comitati"

I Comitati di Quartiere restano in carica per il periodo di durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale e decadono automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Comunale per qualsiasi causa.

CAPO II

ELEZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 6 "Elezione dei consiglieri di quartiere"

Entro novanta giorni dall'insediamento dell'Amministrazione comunale il Sindaco, su richiesta di almeno il 5% degli elettori del quartiere o di almeno due consiglieri comunali indice le elezioni mediante avviso pubblicato all'albo comunale e all'albo della frazione, almeno quarantacinque giorni prima dalla data stabilita, e nel contempo deposita presso l'Ufficio Elettorale comunale un registro per l'iscrizione delle candidature.

In caso di inadempienza vi provvede il segretario entro dieci giorni.

Nel provvedimento è indicato il luogo del seggio e fissata la data delle elezioni.

Sono elettori dei singoli comitati dei quartiere gli iscritti nelle liste elettorali e residenti nelle vie comprese nel territorio del quartiere.

L'elezione si svolge in una unica giornata, è organizzata e gestita dagli elettori del quartiere, alla presenza di un consigliere o di un assessore comunale in carica.

Art. 7 "Presentazione delle candidature e lista dei candidati"

Qualsiasi cittadino maggiorenne elettore residente nella frazione può candidarsi a consigliere di quartiere presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale comunale per iscriversi in apposito registro almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

L'elenco dei candidati è affisso all'albo comunale e all'albo della frazione, fino a votazione avvenuta.

Art. 8 "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza"

In materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti dei Comitati di Quartiere, si applicano le norme stabilite dal Capo Secondo (art. 55 e seguenti) del Testo Unico Enti Locali.

La carica di componente del Comitato di Quartiere o Località è incompatibile con quella di Consigliere comunale e Assessore.

Art. 9 "Elezione dei Comitati"

I Comitati di Quartiere sono eletti secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

Ciascun elettore ha diritto di votare e può esprimere non più di tre voti di preferenza, scrivendo il cognome e nome nella apposita riga.

I candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive preferenze individuali ricevute, in caso di parità di preferenze è eletto il candidato più giovane.

I risultati delle elezioni sono valide se hanno votato almeno il 30% degli aventi diritto del Quartiere, come risultano dagli elenchi elaborati dal competente ufficio comunale, alla data del 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso non si raggiunga il quorum stabilito non potranno svolgersi nuove elezioni prima che siano trascorsi dodici mesi.

Art. 10 "Convalida degli eletti e nomina del Presidente"

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali il sindaco convoca il comitato del quartiere per la convalida degli eletti e la nomina del Presidente, eventualmente sostituendo i membri ineleggibili e incompatibili con i primi dei non eletti

Successivamente alla convalida viene eletto Presidente con votazione a maggioranza assoluta.

Le decisioni del Comitato saranno riportate in un verbale da depositare nella segreteria del Comune per eventuali reclami.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI QUARTIERE

Art. 11 "Convocazione - Ordine del giorno"

Il consiglio di quartiere si riunisce di norma una volta al mese, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei componenti del comitato, attraverso convocazioni scritte o verbali che garantiscano comunque la conoscenza ai componenti.

La seduta è valida se partecipa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del

comitato; eventuali provvedimenti assunti sono validi se ottengono la maggioranza di voti tra i presenti.

Le riunioni del comitato di quartiere sono pubbliche. I residenti della frazione possono intervenire nella discussione, se autorizzati dal presidente.

Copia dei verbali sono affissi all'albo della frazione, conservati nella sede del comitato e trasmessi in copia al comune.

Art. 12 "Presidente e Segretario delle adunanze"

Le adunanze del Comitato sono presiedute dal Presidente o, nei casi di assenza o di impedimento dello stesso, dal consigliere più giovane di età.

Il Presidente ha il compito di disciplinare le adunanze, le discussioni e di adottare ogni provvedimento atto a far svolgere tutte le sedute liberamente, democraticamente e ordinatamente.

Le funzioni di Segretario del Comitato di Quartiere sono svolte da un componente del Comitato, allo scopo designato dal Presidente.

Al Segretario compete la compilazione dei verbali delle riunioni del Comitato e di sottoscriverli, unitamente al Presidente.

Art. 13 "La sala delle adunanze"

Le adunanze del Comitato di Quartiere si tengono nel locale a ciò destinato dal Comune nell'ambito del territorio di pertinenza.

Qualora manchi un'idonea sala di capacità ricettiva, adeguata anche all'intervento del pubblico del Quartiere o per qualsiasi altra ragione, anche contingente o di opportunità, le adunanze possono essere tenute in qualsiasi altro locale o all'aperto, purché siano siti nell'ambito del territorio comunale e venga data adeguata e tempestiva notizia, del luogo prescelto, ai cittadini del quartiere ed al Sindaco.

CAPO IV

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 14 "Funzioni del Comitato di Quartiere"

Il Comitato di Quartiere esercita attribuzioni consultive e propositive di propria iniziativa o su richiesta del comune o dei cittadini. In particolare raccoglie, elabora e formalizza le esigenze della popolazione del Quartiere nell'ambito dell'unità del Comune.

Inoltre:

- a) segue le questioni di tutte le attività comunali inerenti il Quartiere formula pareri;
- b) formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti il Quartiere;
- c) può convocare, secondo le norme del presente regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti il Quartiere;
- d) fa opera di informazione relativamente ad iniziative e deliberati assunti dal Comune;
- e) esprime pareri di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta su questioni, argomenti, istanze, petizioni che interessano la frazione; esprime pareri preventivi su progetti di opere pubbliche di interesse della frazione esclude le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

I pareri non sono vincolati dall'Amministrazione.

Art. 15 "Locali per gli uffici del Comitato di Quartiere"

I Comitati hanno sede propria, possibilmente, in locali di proprietà del Comune a ciò destinati.

Nei casi di carenza di locali comunali destinabili a tale scopo il Comitato stesso provvede ad individuare una sede idonea, dandone comunicazione al Comune.

Art. 16 "Risorse del Comitato"

Il Comune provvede a fornire ai Comitati di Quartiere una dotazione minima di stampati, cancelleria occorrente per il proprio funzionamento.

Il comitato può ricevere donazioni o contributi da privati finalizzati al raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Presidente è tenuto a garantire puntuale rendicontazione di quanto ricevuto.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.17 "Varianti e modifiche al Regolamento"

Varianti e modifiche al presente regolamento potranno essere apportate, in qualsiasi momento, dal Consiglio Comunale, sentiti i Comitati di Quartiere già costituiti e funzionanti.

Art. 18 "Entrata in vigore del Regolamento"

Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale.

Art. 19 "Prime elezioni"

In sede di prima applicazione, le elezioni dei Comitati di Quartiere sono indette entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN QUARTIERI

Criteri per la delimitazione territoriale dei Quartieri

Il territorio comunale è suddiviso in Quartieri secondo i seguenti criteri:

- A) vanno considerati non soltanto lo stato attuale del Comune e del territorio, ma anche le indicazioni del Piano Regolatore Generale e degli altri strumenti urbanistici con le loro previsioni di zonizzazione e di sviluppo;
- B) si tiene conto di confini certi, facilmente individuabili topograficamente, per cui, ove possibile, si considera la delimitazione territoriale del Comune in frazioni geografiche, negli altri casi la delimitazione avviene in base ai principi normativi per la definizione delle Frazioni o Località geografiche stesse, considerando che:
 - a) il Quartiere geografico è costituito da un'area di territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato, nonché nuclei abitati e case sparse gravitanti sul centro;
 - b) tale gravitazione sussiste quando gli abitanti dei nuclei e delle case sparse sono attratti dal centro, cioè sogliono concorrervi per ragioni di approvvigionamento, culto, istruzione, lavoro, affari e simili;
 - c) il Quartiere geografico ha una sua propria individuazione derivante dai fenomeni di aggregazione e di gravitazione sociale che in esso si realizzano;
 - d) i suoi confini sorgono spontaneamente là dove l'attrazione del centro abitato del Quartiere cessa e comincia quella dei centri abitati del Quartiere geograficamente limitrofo;
- C) l'ampiezza demografica e territoriale del Quartiere deve risultare tale da garantire in primo luogo una vita sociale organizzata, risultante dall'incontro tra le varie realtà sociali, culturali e le categorie produttive; il Quartiere deve quindi essere di ampiezza tale che la popolazione e le realtà sociali e culturali abbiano una sufficiente consistenza ed una unità territoriale capace di esprimere un proprio significato autonomo;
- D) omogeneità di cultura, di tradizioni, di problemi e di interessi sociali locali.

ALLEGATO B]

STRADARIO ANAGRAFICO